



VADEMECUM MODIFICA STATUTO A.S.D. E S.S.D.

A. Introduzione.

Entro il 31 dicembre 2023 la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive della nostra Federazione dovrà cambiare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore a partire dal 1° luglio della riforma dello sport.

Gli statuti dovranno prevedere espressamente che le attività sportive vengano svolte in via principale o prevalente. Inoltre, dovranno prevedere l'esercizio di attività secondarie. Il mancato adeguamento farà perdere la qualifica di società sportive, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali.

In caso di mancato adeguamento del proprio statuto, e in caso di accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento per lo Sport, si potrebbero avere sanzioni che arrivano fino alla revoca della qualifica di ente dilettantistico.

Al momento dovrà essere quindi verificata la compatibilità di tutte le previsioni ivi contenute con le nuove norme, in particolare quelle relative all'oggetto sociale, alle attività strumentali e secondarie, al divieto di distribuzione degli utili e alle sue eventuali deroghe (solo per le Ssd).

E' importante ricordare al di là della riforma statutaria che solitamente un'associazione può essere costituita:

- **in forma orale** (anche se nella pratica non avviene o comunque la costituzione in forma orale comporterebbe la non possibilità di accedere a registri, agevolazioni, contributi e quant'altro),

- **attraverso una scrittura privata** (autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o registrata presso l'ufficio del registro);
- **attraverso un atto pubblico** (se si vuole ottenere il riconoscimento della personalità giuridica).

Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni riconosciute è disciplinato dal Codice civile; tuttavia, la disciplina fiscale spesso interviene a restringere il campo di applicazione della disciplina generale civilistica per soddisfare ulteriori requisiti che il Legislatore ritiene più stringenti e adatti a particolari tipologie di enti, come nel caso degli enti sportivi dilettantistici.

B. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo.

Il Decreto n. 36/2021 contiene un nucleo importante di disposizioni in materia di atto costitutivo e statuto di Asd e Ssd, alcune delle quali costituenti vere e proprie novità per il settore sportivo dilettantistico.

Dette novità sono contenute negli articoli 7, 8 e 9, del Decreto legislativo n. 36/202 e consistono in 8 punti cardine:

1. la denominazione della Associazione Sportiva Dilettantistica;
2. l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
3. -l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente;
4. l'assenza di fini di lucro;
5. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;

6. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi;
7. le modalità di scioglimento dell'associazione;
8. l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Le Ssd saranno altresì disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la forma societaria adottata.

Gli enti dilettantistici dovranno destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, di regola, resterà vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione.

Altresì consigliamo di introdurre nello statuto una parte che preveda già la possibilità per le associazioni di avvalersi delle prestazioni di lavoratori sportivi, volontari, collaboratori amministrativo-gestionali e altre figure professionali (ad es. custodi e magazzinieri), disciplinandone le caratteristiche principali.

Asd e Ssd potranno esercitare anche attività diverse da quelle principali (inerenti l'attività sportiva dilettantistica), a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che verranno definiti da apposito decreto ministeriale. Dal computo di tali criteri e limiti saranno esclusi i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti sportivi.

Al di là delle previsioni statutarie, dovrà essere poi verificato che i tesserati minori d'età, che abbiano compiuto i 14 anni, abbiano prestato personalmente l'assenso al proprio tesseramento, ovvero che abbiano sottoscritto il relativo modulo privacy della società.

C. Aspetti pratici della modifica statutaria.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali della modifica statutaria si evidenzia quanto segue.

Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie sarà necessario far convocare una assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all'ordine del giorno: *“ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2021”*.

Dopodiché si dovrà redigere giusto verbale di assemblea straordinaria con la quale i soci approvano le modifiche statutarie apportate.

Entro i successivi 20 giorni dall'approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l'agenzia delle entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello Statuto.

Vi ricordiamo che per la Registrazione della modifica dello statuto occorrono necessariamente:

- ✓ n. 2 copie in originale del nuovo statuto;
- ✓ mod. 69 debitamente compilato;
- ✓ copia documento di identità del presidente e dell'eventuale delegato alla presentazione.
- ✓ tassa di registro (euro 200,00);
- ✓ se richiesta dall'ufficio una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sullo statuto ogni 100 righe.

Una volta espletata questa procedura il Vostro statuto dovrà essere inviato alla FASI per ricevere l'approvazione dei *“fini sportivi”* da parte del Consiglio Federale.

Dopodiché si potrà richiedere l'inserimento nel registro telematico delle attività sportive dilettantistiche.

Avv. Francesco Rondini

Consulente Legale FASI

Francesco Rondini